

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3878

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LO BELLO, ALBERINI, BALESTRACCI, BARACETTI, CACCIA, CRAVEDI, FERRARI MARTE, FIORI GIOVANNINO, GUALANDI, IANNIELLO, LETTIERI, PENNACCHINI, PERONE, PICANO, SERRI, TESI, ZAMBERLETTI

Presentata il 20 gennaio 1983

Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'antica disciplina sportiva del tiro a segno ebbe in Italia, per volere di Garibaldi, la prima regolamentazione con regio decreto 1° aprile 1861, n. 4698, che, fra l'altro, disponeva di « promuovere ogni anno in una o più città del Regno un grande tiro nazionale ». La successiva legge 2 luglio 1882, n. 883, estese ai comuni e alle province l'obbligo di eseguire annualmente gare di tiro comunali e provinciali e stabili che ogni due anni fosse eseguita « una gara generale di tiro nazionale ».

Anche se istituito al fine precipuo di « preparare la gioventù al servizio militare, di promuovere e conservare la pratica delle armi in tutti coloro che fanno parte dell'esercito », il tiro a segno appassionò subito i giovani quale attività sportiva e già nel 1896 alle Olimpiadi di

Atene una rappresentanza italiana partecipò onorevolmente alle gare di tiro a segno che da allora furono incluse nel programma di tutti i successivi giochi olimpici. Nel 1898 la squadra italiana si classificò seconda nei campionati del mondo di arma libera, nel 1901 fu seconda nella pistola libera, nel 1902 seconda nell'arma libera e nella pistola libera, nel 1903 ancora seconda nell'arma libera e nella pistola libera e nel 1904 seconda nell'arma libera. La squadra italiana di pistola libera conquistò il campionato del mondo nel 1908, ottenne il secondo posto nel 1910 e nel 1912 e riconquistò il titolo mondiale nel 1914 e nel 1921; nel 1935 ottenne ancora il secondo posto.

Nello stesso periodo notevoli furono i successi individuali: quattordici titoli mondiali nelle varie specialità e un titolo

olimpionico (Renzo Morigi) in pistola automatica, trenta fra secondi e terzi classificati ai campionati del mondo e alle olimpiadi.

Dopo la seconda guerra mondiale, per lo stato di abbandono in cui si trovavano la maggior parte dei poligoni, solo pochi appassionati si poterono dedicare allo sport del tiro in poligoni ridotti: così solo la squadra di pistola automatica conquistò nel 1947 il titolo mondiale e si classificò terza nei campionati del mondo del 1962 e del 1970 e seconda in quelli del 1978; nella stessa specialità venne conquistato un titolo individuale (Giovanni Liverzani) nei campionati del mondo del 1970 stabilendo il primato mondiale; e un terzo posto alle olimpiadi del 1976.

Alla carenza di poligoni va gradualmente ovviando l'Unione italiana di tiro a segno con la collaborazione del Ministero della difesa e del Comitato olimpico nazionale italiano, ridimensionando e ristrutturando le aree degli antichi campi di tiro; ma l'ostacolo maggiore che oggi si oppone alla formazione di proventi tiratori sportivi è la mancanza di una norma che consenta agli atleti del tiro di addestrarsi con attrezzi di loro proprietà. Infatti gli attrezzi per la pratica dello sport del tiro (arma libera, fucile *standard*, carabina libera, carabina *standard*, pistola grosso calibro, pistola libera, pistola *standard*, pistola automatica, carabina e pistola ad aria compressa, repliche di armi antiche ad avanzata) sono tutti classificati « armi comuni da sparo » dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110. sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi e come tali la loro detenzione è limitata al numero di due, a norma dell'articolo 10, sesto comma della stessa legge 18 aprile 1975, n. 110.

Questa limitazione obbliga pertanto il tiratore a limitare la sua preparazione a una sola delle varie specialità di tiro in

quanto la partecipazione a tutte le specialità richiede l'uso di ben dodici differenti attrezzi sportivi che, peraltro, vanno personalizzati per non essere in condizioni di inferiorità nei confronti degli atleti delle altre nazioni. Ciò è dovuto evidentemente a una dimenticanza del legislatore se si considera che la stessa legge 18 aprile 1975, n. 110 all'articolo 2 ha escluso dalla classificazione di « armi comuni da sparo » le armi ad aria compressa destinate alla pesca e all'articolo 10 ha consentito la detenzione delle armi da caccia in numero di sei.

Ora se si considera che lo sport del tiro, a differenza della caccia e della pesca, addestra a colpire non un essere vivente ma un bersaglio stampato fisso o mobile, non si vede per quale motivo il tiratore non debba possedere attrezzi sportivi nel numero necessario per la sua preparazione e per l'attività agonistica a tutti i livelli.

Si propone, pertanto, che agli iscritti alle sezioni di tiro a segno, i quali — per legge — devono possedere il requisito della buona condotta, che intendono svolgere attività agonistica e quindi siano anche tesserati all'Unione italiana di tiro a segno (Ente pubblico il cui statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1981, n. 1133), venga consentita la detenzione di sei armi sportive, come già previsto per i cacciatori.

Il provvedimento riguarderà soltanto i tiratori agonisti, tesserati all'Unione italiana di tiro a segno, regolarmente iscritti alle Sezioni del tiro a segno nazionale i quali non hanno superato il numero massimo di 12.000 e sono quindi facilmente controllabili dato che il tiro a segno può essere attuato, per legge, soltanto ed unicamente nei poligoni di tiro del tiro a segno nazionale.

A tal fine raccomandiamo l'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La detenzione di armi comuni da sparo, di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita nel numero di sei per le armi sportive possedute dagli iscritti ad una Sezione di tiro a segno nazionale che siano anche tesserati all'Unione italiana di tiro a segno.